
Ordinanza relativa alla protezione dei minori e degli adulti (OPMinA)

del 11 dicembre 2012 (stato 1 gennaio 2013)

emanata dal Governo l'11 dicembre 2012

visto l'art. 66 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero¹⁾

1. Autorità di protezione dei minori e degli adulti

1.1. ORGANIZZAZIONE

Art. 1 Articolazione

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti si articola nell'autorità specializzata e nel servizio di supporto.

² L'autorità specializzata è composta dal direttore e dagli altri membri dell'autorità.

³ Il servizio di supporto consiste di norma:

- a) nel servizio giuridico e/o d'accertamento;
- b) nel revisorato;
- c) nell'amministrazione.

⁴ Nei limiti dei compiti che possono essere delegati, il servizio di supporto è autorizzato ad agire per conto dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 2 Autorità specializzata 1. Idoneità professionale

¹ Quale dimostrazione dell'idoneità professionale vale di norma:

- a) per il direttore, un diploma riconosciuto nel settore del diritto.
- b) per i rimanenti membri dell'autorità impiegati a tempo pieno o a titolo principale, un diploma riconosciuto nei settori diritto, assistenza sociale, pedagogia, psicologia, medicina o fiduciario/finanze.

¹⁾ CSC [210.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

² È considerato diploma riconosciuto un diploma a livello di bachelor conseguito presso un'università o un'alta scuola pedagogica, una scuola universitaria professionale o un istituto di formazione equivalente.

Art. 3 2. Rimunerazione dei membri a titolo accessorio dell'autorità

¹ I membri a titolo accessorio dell'autorità sono remunerati per le sedute, lo studio degli atti o altre attività tramite una retribuzione per giorno oppure, in caso sia stato stabilito un volume d'impiego fisso o minimo, tramite una forfetaria mensile.

² L'indennità lavorativa per giorno si colloca tra 500 e 800 franchi. Il Governo stabilisce l'aliquota concreta al momento della nomina, in considerazione del tempo richiesto e delle conoscenze specialistiche necessarie.

³ Per il resto fanno stato le prescrizioni dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni.

Art. 4 3. Incompatibilità

¹ La carica di membro dell'autorità è incompatibile con la carica di curatore o di tutore nel settore di competenza della propria autorità di protezione dei minori e degli adulti.

² Inoltre, l'assunzione di una curatela o di una tutela da parte di un membro dell'autorità richiede l'approvazione del Dipartimento.

Art. 5 Reperibilità

¹ Ogni autorità di protezione dei minori e degli adulti garantisce la propria supplenza e la costante reperibilità.

Art. 6 Direzione

¹ Oltre ai compiti elencati nella legge, la direzione stabilisce in particolare:

- a) l'attività generale, lo svolgimento delle pratiche e delle procedure, nonché le competenze e le responsabilità all'interno dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti;
- b) la collaborazione generale con le autorità e le istituzioni interessate.

² La direzione è l'autorità centrale per le Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti¹⁾, nonché l'autorità d'esecuzione per il ritorno di minori²⁾.

³ Il segretariato è diretto dal servizio di supporto dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti di cui fa parte il presidente.

¹⁾ Art. 2 cpv. 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS [211.222.32](#))

²⁾ Art. 12 cpv. 1 LF-RMA

Art. 7 Competenze di diritto del personale

¹ Le facoltà spettanti al servizio secondo la legge sul personale cantonale vengono rilevate dal direttore delle singole autorità di protezione dei minori e degli adulti.

1.2. PROCEDURA

Art. 8 Tipo di procedura

¹ A tutti i casi da decidere nel diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti è applicabile la procedura sommaria conformemente al Codice di procedura civile.

Art. 9 Audizione
1. di minorenni

¹ I membri dell'autorità che svolgono audizioni di minorenni devono disporre delle necessarie qualifiche.

² In presenza di particolari condizioni, l'audizione deve essere svolta da uno specialista particolarmente qualificato.

³ Si deve di norma prescindere dall'audizione da parte dell'autorità collegiale di minorenni di meno di 16 anni.

Art. 10 2. in caso di gravi ingerenze nei diritti della personalità

¹ Sono considerati una grave ingerenza nei diritti della personalità in particolare la revoca dell'esercizio dei diritti civili, nonché la revoca della custodia o la revoca dell'autorità parentale.

Art. 11 3. del comune di domicilio

¹ Prima della decisione, al comune di domicilio va data la possibilità di prendere posizione, se la misura prevista tocca in misura sostanziale gli interessi del comune, in particolare quelli di tipo finanziario. In caso di pericolo nel ritardo, gli va concessa la possibilità di prendere posizione a posteriori.

Art. 12 Comunicazioni ufficiali

¹ Il dispositivo delle decisioni va comunicato in particolare:

- a) ai comuni di domicilio, se le decisioni hanno o possono avere per loro conseguenze a livello di costi;
- b) agli uffici controllo abitanti, se è necessario un aggiornamento dei dati nel registro degli abitanti o nel catalogo elettorale;
- c) alle autorità scolastiche, se vi è stata una revoca della custodia o se è interessata l'autorità parentale;
- d) agli uffici del registro fondiario, se viene limitato l'esercizio dei diritti civili di un proprietario fondiario;

- e) all'Amministrazione delle imposte, se è stata concessa assistenza giudiziaria gratuita.

Art. 13 Termine di conservazione

¹ Dopo la conclusione di una curatela o di una tutela, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti deve conservare gli atti per almeno dieci anni.

² Gli atti degni di essere conservati devono essere archiviati per almeno 50 anni.

2. Uffici dei curatori professionali

2.1. ORGANIZZAZIONE

Art. 14 Diploma riconosciuto

¹ È considerato diploma riconosciuto un diploma, di norma a livello di bachelor, conseguito presso un'università o un'alta scuola pedagogica, una scuola universitaria professionale o un istituto di formazione equivalente.

² Le regioni devono presentare alla competente autorità di protezione dei minori e degli adulti una domanda motivata per il consenso all'assunzione di persone idonee che non dispongono di un diploma riconosciuto.

³ Il consenso può essere rilasciato a termine e vincolato alla frequenza di una formazione o di un perfezionamento professionale idonei oppure all'adozione di misure organizzative.

⁴ La decisione può essere impugnata dinanzi al Dipartimento. La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa.

Art. 15 Nomina da parte dell'autorità di vigilanza

¹ Se l'ufficio dei curatori professionali non dispone del personale necessario o di un'organizzazione adeguata per il corretto svolgimento dei compiti, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti cerca un'intesa con le competenti autorità regionali.

² Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può presentare al Dipartimento una domanda motivata di nomina di un curatore professionale, qualora vi sia una sproporzione tra il personale effettivo e quello necessario.

2.2. GESTIONE DELLE CURATELE E DELLE TUTELE

Art. 16 Facoltà di impartire istruzioni

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti impartisce le istruzioni necessarie alla gestione delle curatele e delle tutele, in particolare riguardo all'allestimento dell'inventario, al tipo e all'estensione della gestione contabile e del rendiconto.

Art. 17 Compilazione dell'inventario

1. In generale

¹ L'inventario contiene gli attivi e i passivi da amministrare. Questi vanno definiti in modo esatto e, se necessario, stimati.

² In collaborazione con il curatore, il membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione può delegare la compilazione dell'inventario al servizio di supporto. In seguito deve esaminare e approvare l'inventario.

Art. 18 2. Inventario per atto pubblico

¹ Se il membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione ordina un inventario per atto pubblico, può incaricare della sua compilazione un notaio.

² Di norma, l'inventario va compilato in collaborazione con il curatore.

Art. 19 Preventivo

¹ Se la curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni comprende anche il reddito, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può richiedere la presentazione di un preventivo.

Art. 20 Rendiconto

1. Contenuto

¹ Il rendiconto comprende il rapporto e il conto.

² Il conto comprende:

- a) una panoramica sullo stato attuale del patrimonio;
- b) le variazioni del patrimonio per quanto riguarda stato e investimenti;
- c) tutte le entrate e le uscite nel periodo contabile.

³ Le entrate e le uscite devono essere dimostrate con giustificativi.

⁴ All'atto di presentare i conti vanno esibiti tutti i giustificativi e le attestazioni riguardanti il patrimonio.

⁵ La chiusura dei conti deve essere firmata dal titolare del mandato.

⁶ Alla persona sottoposta a curatela va concessa, su domanda, visione dei conti e dei giustificativi.

Art. 21 2. Termine

¹ Il conto e il rapporto devono essere presentati all'autorità di protezione dei minori e degli adulti entro due mesi dalla conclusione del periodo contabile e di rapporto. L'autorità può accorciare o allungare il termine.

² Se il conto e il rapporto non vengono presentati entro il termine, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può fissare un adeguato termine suppletorio. Se anche questo termine rimane inutilizzato, l'autorità può, a spese del curatore, far allestire il conto da un terzo con le relative competenze specialistiche, nonché procedere ad altre azioni esecutive. Lo stesso vale in caso di presentazione dei conti lacunosa.

³ Per il conto e il rapporto finali, i capoversi 1 e 2 fanno stato per analogia.

3. Ricovero a scopo di assistenza

Art. 22 Medici dell'assistenza di base

¹ Sono considerati medici dell'assistenza di base i medici con i seguenti titoli di perfezionamento:

- a) medicina generale;
- b) medico pratico;
- c) medicina interna;
- d) pediatria.

Art. 23 Competenze all'interno dell'istituto

¹ In istituti con direzione medica, i primari in servizio o i loro sostituti sono competenti per:

- a) la permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente (art. 427 cpv. 1 CC);
- b) la dimissione (art. 428 cpv. 2 CC, art. 429 cpv. 3 CC e art. 53 cpv. 1 LICC);
- c) la richiesta di continuazione della misura (art. 51a LICC);
- d) la richiesta di dimissione (art. 53 cpv. 2 LICC);
- e) la disposizione di misure restrittive della libertà di movimento (art. 438 CC).

² In istituti senza direzione medica, le competenze conformemente al capoverso 1 spettano al responsabile del settore di cura o di assistenza oppure al suo sostituto. Va chiamato a consulto il medico dell'istituto o il medico curante.

Art. 24 Persona di fiducia

¹ Nella decisione di ricovero, la persona interessata va resa attenta al diritto di designare una persona di fiducia ai sensi dell'articolo 432 del Codice civile svizzero.

4. Spese procedurali e della misura

4.1. SPESE PROCEDURALI

Art. 25 Tassa di decisione

¹ La tassa di decisione si calcola in base all'onere, all'interesse e alle condizioni economiche della persona tenuta a pagare le spese.

² La tassa di decisione in procedimenti dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti ammonta a:

- a) per decisioni dell'autorità collegiale fr. 500.– fino a fr. 30 000.–

b) per decisioni che rientrano nella competenza unica di un membro dell'autorità
fr. 100.– fino a fr. 10 000.–

³ In procedimenti che causano un onere particolarmente elevato può essere prelevata una tassa di decisione fino a 100 000 franchi.

Art. 26 Spese per l'accertamento della fattispecie

¹ Le spese fatturate da terzi per l'accertamento della fattispecie sono parte integrante delle spese procedurali.

Art. 27 Assunzione delle spese

¹ Le spese procedurali sono a carico della persona interessata.

² In procedimenti di protezione dei minori e in procedimenti concernenti le relazioni personali, l'autorità parentale o il mantenimento, le spese vanno di norma a carico dei genitori, in ragione della metà ciascuno. In presenza di particolari circostanze si può decidere una diversa ripartizione delle spese.

Art. 28 Rinuncia alla riscossione delle spese

¹ Particolari circostanze tali da giustificare la rinuncia parziale o totale alla riscossione delle spese procedurali possono sussistere in particolare in caso di:

- a) rinuncia a disporre una misura;
- b) misure di protezione dei minori, se il patrimonio dei genitori si colloca al di sotto della parte non computabile di 10 000 franchi e se il loro reddito è appena sufficiente per far fronte ai loro impegni e al loro mantenimento;
- c) persone per le quali è dimostrata la dipendenza dall'assistenza sociale pubblica.

4.2. COSTI DELLE MISURE

Art. 29 Compenso e rimborso spese

1. In generale

¹ Il compenso per la gestione di curatele e tutele si calcola di norma in base all'onere di tempo necessario per adempiere i compiti in modo appropriato.

² L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può prevedere un tetto di spesa nella sua decisione relativa alla costituzione di una misura.

³ Il compenso concreto e il rimborso spese vengono fissati dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti, di norma con l'accettazione del rendiconto.

Art. 30 2. Curatori professionali

¹ Il compenso dei curatori professionali viene calcolato sulla base di una tariffa oraria. Questa si colloca tra 90 e 120 franchi ed è fissata dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

² La gestione di curatele e tutele nella protezione dei minori viene di norma compensata con una forfetaria. Questa si colloca tra 500 e 5 000 franchi all'anno e può essere adeguatamente aumentata, tuttavia al massimo raddoppiata, in caso di particolare sollecitazione.

³ Il compenso rappresenta un contributo ai costi salariali e infrastrutturali, nonché alle spese.

Art. 31 3. Curatori privati

¹ I curatori privati vengono di norma indennizzati con una forfetaria.

² Il compenso forfetario si colloca tra 500 e 5 000 franchi all'anno. In caso di particolare sollecitazione, può essere adeguatamente aumentato, tuttavia al massimo raddoppiato.

³ Per provvedimenti straordinari può essere fissato un compenso dipendente dall'onere. La tariffa oraria ammonta a 30 franchi.

⁴ Se la curatela richiede la nomina di uno specialista, per i provvedimenti specialistici concreti questi può essere indennizzato secondo la tariffa oraria usuale per la rispettiva professione.

⁵ Spese ed esborsi in contanti vengono rimborsati se vengono dimostrati e se erano necessari. Un indennizzo forfetario delle spese può essere convenuto in anticipo con l'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 32 Rinuncia alla riscossione delle spese nella protezione dei minori

¹ Si può rinunciare del tutto o in parte alla riscossione di spese per le misure, se il patrimonio dei genitori si colloca al di sotto della parte non computabile di 10 000 franchi e se il loro reddito è appena sufficiente per far fronte ai loro impegni e al loro mantenimento.

Art. 33 Incasso 1. Curatore professionale

¹ Per l'incasso del compenso, del rimborso spese e degli esborsi in contanti dei curatori professionali è competente l'ente responsabile del rispettivo ufficio dei curatori professionali.

Art. 34 2. Titolari di mandati privati

¹ Se non vi sono terzi tenuti al pagamento e se non sussiste un obbligo di assistenza di diritto pubblico da parte dell'ente pubblico, il compenso, il rimborso spese e gli esborsi in contanti dei curatori privati sono di norma provvisoriamente a carico dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

² Se l'autorità di protezione dei minori e degli adulti si fa carico provvisoriamente dei costi per il compenso, il rimborso spese e gli esborsi in contanti, il diritto al rimborso passa a questa autorità.

Art. 35 Mandato precauzionale

¹ Qualora il mandato precauzionale non disciplini il compenso, il compenso della persona incaricata si conforma al compenso e al rimborso spese dei curatori privati.

5. Vigilanza

Art. 36 Competenza e compiti

¹ Il Governo assume tramite il Dipartimento le facoltà di diritto di vigilanza. Nella vigilanza generale sulla gestione amministrativa, organizzativa e specialistica rientrano in particolare:

- a) il controllo dello sviluppo di un'applicazione del diritto corretta e uniforme;
- b) lo svolgimento di ispezioni;
- c) la verifica della formazione e del perfezionamento professionale dei membri dell'autorità.

² In caso di irregolarità, il Dipartimento interviene d'ufficio o su reclamo e può in particolare:

- a) intimare all'autorità di protezione dei minori e degli adulti inadempiente di fare il proprio dovere, se necessario fissando un termine;
- b) in caso di ripetuta violazione dei doveri o di rifiuto di attuare ordini di diritto di vigilanza, incaricare nel singolo caso un'altra autorità di protezione dei minori e degli adulti di adempiere il compito;
- c) in caso di violazione colpevole dei doveri, disporre o avviare misure di diritto del personale nei confronti del membro dell'autorità responsabile.

³ In caso di palese incapacità di deliberare validamente di un'autorità di protezione dei minori e degli adulti, il Dipartimento può delegare i compiti a un'altra autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 37 Collaborazione con l'autorità giudiziaria di reclamo

¹ Il Dipartimento cura regolari scambi professionali con il Tribunale cantonale.

6. Disposizioni finali

Art. 38 Abrogazione di atti normativi

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati gli atti normativi seguenti:

- a) ordinanza sulla gestione e sull'indennità degli organi di tutela del 12 luglio 1994;
- b) ordinanza sulla concessione di contributi cantonali alle spese dei circoli per questioni di tutela e per i tutori d'ufficio del 18 dicembre 1972.

² Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente ordinanza, trovano applicazione le disposizioni corrispondenti del Codice civile svizzero e della legislazione d'applicazione cantonale.

Art. 39 Modifica del diritto previgente

¹ La modifica di ordinanze del Governo è disciplinata nell'appendice¹⁾.

Art. 40 Disposizione transitoria

¹ Il compenso e il rimborso spese per la gestione di mandati fino al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono calcolati secondo il diritto previgente.

Art. 41 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

¹⁾ L'appendice non è contenuta nella CSC, vedi FUC 2012, p. 4080 segg.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
11.12.2012	01.01.2013	atto normativo	prima versione	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	11.12.2012	01.01.2013	prima versione	-